



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

### TRIBUNALE FEDERALE

**N.R.G. 6/2021**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 luglio 2021, e all'esito del deposito delle conclusioni e delle relative repliche, il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente relatore est.

ha deliberato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale trasmesso a questo Tribunale in data 25 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri Giovanni Vito Perta, Presidente della Sezione TSN di Bari, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza, componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, per la violazione degli artt. 55, comma 3, lett. a) e 67, comma 1, lett. a) Statuto UITA, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2, Regolamento di Giustizia UITA, in quanto *«i citati incolpati omettevano di provvedere all'originaria iscrizione alla Sezione dei Signori Perrone, Sangineto, Colella e De Cesare e, sulla scorta di tale illegittima condotta, perduravano nella violazione disciplinare, reiterando il diniego con comportamenti che senz'altro trasgrediscono, e nella forma e nella sostanza, sia lo Statuto della UITA che il Regolamento di Giustizia vigente»*. Con la sussistenza della recidiva ex art. 6 del Regolamento di Giustizia UITA, in quanto *«gli incolpati, dopo essere stati condannati per l'originaria infrazione commessa (omessa iscrizione dei richiedenti alla Sezione nonostante le pronunce degli Organi di Giustizia) hanno continuato a commettere altre infrazioni della stessa indole tutte nei cinque anni dalla condanna precedente»*.

Con la sussistenza anche dell'aggravante ex art. 10 del Regolamento di Giustizia UITA, perché da un lato *«gli incolpati hanno commesso le infrazioni che vengono loro contestate con abuso di potere e violando i doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni che sono loro proprie, attese le cariche ricoperte»*; dall'altro lato, poi, *«la reiterazione della condotta illegittima ha aggravato le conseguenze delle singole infrazioni commesse, attesi anche i riflessi di dette condotte sui richiedenti l'iscrizione, ai quali è stato di fatto impedito di*



*frequentare la Sezione di originaria appartenenza per il lungo periodo di anni 6, rischiando in tal modo di perdere anche l'anzianità di tesseramento con la conseguente perdita dei benefici alla stessa connessi».*

## FATTO

### 1.

Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 25 maggio 2021, la Procura Federale ha deferito i sig.ri Giovanni Vito Perta, Presidente della Sezione TSN di Bari, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza, componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, formulando contestuale *«richiesta di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare»*.

All'esito delle indagini della Procura Federale, svolte sulla base della documentazione predisposta e redatta nel tempo a firma dei sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella, è emersa la circostanza che gli odierni deferiti non avrebbero dato seguito a quanto disposto dalla Commissione di Disciplina con le decisioni del 17 gennaio 2017 (passate in giudicato attesa la successiva decisione della Corte d'Appello del 14 giugno 2017 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda presentata con ricorso da parte della Sezione TSN di Bari), le quali avevano annullato i provvedimenti di sospensione attuati dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari nei confronti dei sig.ri Sangineto, Perrone e Colella, annullato i provvedimenti di rigetto delle domanda di iscrizione alla medesima Sezione per l'anno 2016 presentate dai sig.ri Sangineto, Perrone e Colella e annullato le successive decisioni del Collegio dei Probiviri della Sezione, *«con conseguente iscrizione»* dei sig.ri Sangineto, Perrone e Colella alla Sezione TSN di Bari per l'anno 2016.

Inoltre, a fondamento del proprio atto di deferimento, la Procura Federale osserva come gli incolpati abbiano reiterato nel tempo l'illegittima e grave condotta assunta nei confronti dei sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella, rilevando come anche successivamente ai dinieghi opposti per l'iscrizione 2016 nei soli confronti dei sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto e Francesco Colella, il Consiglio Direttivo della Sezione abbia opposto il proprio diniego anche per le successive annualità 2017, 2018, 2019 e 2020.

La Procura Federale, poi, specifica come la Commissione di Disciplina era stata comunque nuovamente adita dagli esponenti per il diniego dell'iscrizione all'anno 2017 e che la stessa Commissione, con la decisione del 18 luglio 2017, aveva dichiarato però *«la propria incompetenza dovuta a vizio dell'iter procedurale da parte della Sezione TSN di Bari che aveva omissso di richiedere la ratifica del diniego al Collegio dei Probiviri Sezionali»*.

Per quanto riguarda, infine, i dinieghi opposti per le annualità 2018, 2019 e 2020 la Procura Federale eccepisce l'illegittima condotta del Presidente della Sezione TSN di Bari e dei componenti del Consiglio



Direttivo dal momento che la stessa Sezione ha continuato a “giustificare” la propria decisione *«con le identiche argomentazioni già ritenute errate dalla Commissione Disciplina»*.

Sulla scorta dei fatti così come esposti dalla Procura Federale, quest’ultima ritiene che *«il presente procedimento disciplinare potrà essere trattato nel suo insieme in quanto “unicum” sia sotto il profilo soggettivo, attesa l’identità degli incolpati e l’identità degli esponenti che sono i medesimi, sia sotto il profilo oggettivo in quanto la violazione reiterata nel tempo è sempre la stessa a cui viene data identica “giustificazione”»*.

Nello specifico, secondo le argomentazioni esposte dalla Procura Federale, gli incolpati avrebbero disatteso le decisioni della Commissione di Disciplina del 17 gennaio 2017, non procedendo all’iscrizione dei richiedenti per l’anno 2016.

Da qui, poi, del tutto illegittimamente e in aperto contrasto con le norme statutarie, i predetti hanno reiterato gravemente la propria condotta, negando l’iscrizione *«presso la Sezione nonostante l’evidenza della sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, ma esclusivamente in forza di una pretesa “non appartenenza all’associazione” che, a detta degli incolpati avrebbe attribuito discrezionalità nell’acceptare o meno “nuove” domande di iscrizione, non tenendo in conto scientemente che, nel caso in esame, non si sarebbe trattato di nuove iscrizioni se avessero proceduto ad ottemperare a quanto disposto dalla commissione disciplina»*.

Conseguentemente, per la Procura Federale è *«evidente l’abuso della posizione di “potere” da parte del Presidente e dei Consiglieri della Sezione TSN di Bari»* che, con la condotta perpetrata sin dal 2016 hanno di fatto “radiato” dalla *«vita sociale della Sezione»* i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella.

## **2.**

Con ordinanza del 28 maggio 2021 ex art. 34, lett. C) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato per il giorno 24 giugno 2021 l’udienza di trattazione e discussione del procedimento, secondo le modalità indicate nell’ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), come integrata dall’art. 221, comma 2, L. n. 77/2020, richiamato altresì il D.L. n. 52/2021.

## **3.**

Con istanza del 16 giugno 2021, la Procura Federale ha chiesto disporsi il rinvio dell’udienza del 24 giugno 2021, facendo specifica istanza di fissazione d’udienza da remoto.

## **4.**



Con successiva ordinanza del 18 giugno 2021, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato la nuova udienza di trattazione e discussione del procedimento da svolgersi con le modalità da remoto ex art. 83, co. 7, lett. f) L. 27/20 e successive modifiche per il giorno 13 luglio 2021.

## 5.

Con memoria difensiva dell'8 luglio 2021, i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella sono intervenuti nel procedimento *de quo* e, riportandosi a quanto ampiamente dedotto e argomentato nei diversi esposti presentati nel tempo alla Procura Federale, gli stessi si "associano" alle «*argomentazioni addotte dal Procuratore Federale Aggiunto Avv. Giugni*».

Gli esponenti hanno chiesto al Tribunale Federale «- *in via istruttoria: a) disporre l'esame dei Sigg. Antonio Perrone, Francesco Colella, Agostino De Cesare e Giuseppe Sangineto in relazione ai fatti di cui al presente procedimento disciplinare; - nel merito: a) confermare gli addebiti ai Sigg. Giovanni Vito Perta, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza e la Sezione TSN di Bari; b) condannare i Sigg. Giovanni Vito Perta, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza e la Sezione TSN di Bari alla pena ritenuta di giustizia; c) iscrivere d'ufficio gli esponenti con decorrenza dal 2016 al 2021*».

Con la propria memoria difensiva, i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella svolgono alcune controdeduzioni relative al merito delle argomentazioni assunte dalla Sezione TSN di Bari con la memoria difensiva prodotta all'esito della chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura Federale.

Controdeduzioni, in altri termini, con le quali gli esponenti hanno preso posizione rispetto alle "giustificazioni" addotte dalla Sezione TSN di Bari nel corso degli anni nei diversi dinieghi opposti all'iscrizione degli stessi alla medesima Sezione.

Controdeduzioni che, in questa sede, il Tribunale Federale non reputa necessarie ripercorrere e riportare per esteso atteso che il Collegio oggi non è stato chiamato per sindacare nel merito le singole decisioni assunte nei diversi esposti presentati nel tempo dagli stessi sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella, bensì per giudicare la diversa condotta del Presidente della Sezione TSN di Bari e dei relativi componenti del Consiglio Direttivo, così come individuata e censurata dalla Procura Federale.

In ogni caso, con la propria memoria difensiva gli esponenti stigmatizzano la condotta dei rappresentanti della Sezione TSN di Bari che, non ottemperando alla decisione della Commissione di Disciplina del 17 gennaio 2017, hanno posto in essere una condotta "irrispettosa" nei confronti della UITA, interrompendo «*quel percorso obbligatorio che unisce l'Unione alle periferie istituzionali, violando il principio*



*dell'appartenenza a un consesso sportivo che, per propria natura, ha il dovere/obbligo di rispettare le regole che esso stesso pronuncia».*

Con l'illegittima condotta perpetrata per anni, continuano nel proprio ragionamento gli esponenti, è stata privata agli stessi la «*POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL TESSUTO SPORTIVO E SOCIALE DA BEN 7 ANNI, con potenziale e grave nocimento di perdere l'anzianità di tesseramento con la conseguente perdita dei benefici alla stessa connessi*».

In tale ottica, i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella condividono quanto dedotto e argomentato dalla Procura Federale in merito ad «*un vero e proprio abuso di potere*» perpetrato in loro danno dalla Sezione TSN di Bari.

## 6.

I deferiti, nelle rispettive qualità, si sono costituiti con memoria del 9 luglio 2021, per il tramite dell'Avv. Pasquale La Pesa, il quale «*impugna e contesta quanto dedotto nella memoria difensiva - e relativi allegati - depositata dall'Avv. Alessio Sacchetti nell'interesse dei sig.ri Antonio Perrone, Francesco Colella, Agostino De Cesare e Giuseppe Sangineto, perché finalizzata ad introdurre temi di indagine non attinenti con i capi di incolpazione così come formulati dalla Procura Federale*».

La difesa dei deferiti, unitamente al predetto atto, ha depositato la memoria difensiva del 24 aprile 2021, «*alla quale integralmente si riporta*», depositata successivamente alla chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura Federale.

Con essa, gli odierni deferiti avevano articolato e sviluppato le proprie argomentazioni rispetto alle censure mosse dalla Procura Federale; le medesime censure oggetto dell'atto di deferimento per cui oggi pende il presente procedimento.

Preliminarmente, la difesa dei deferiti precisa come «*la presente memoria difensiva ha ad oggetto esclusivamente quanto contestato agli incolpati dalla Procura Federale e non già le ripetitive doglianze dei sig.ri Perrone, Sangineto, Colella e De Cesare*».

Venendo al merito delle censure che sono state rivolte ai rappresentanti della Sezione TSN di Bari, i medesimi osservano come i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella «*abbiano artatamente taciuto fatti e circostanze che, ove conosciuti dall'Ufficio, avrebbero certamente condotto a determinazioni differenti*». Nello specifico, la difesa degli incolpati sottolinea che, seppur sia vero che la Commissione di Disciplina, con le richiamate decisioni del 17 gennaio 2017, ha accolto i ricorsi proposti dai soli sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto e Francesco Colella, la Commissione Disciplina d'Appello, con la decisione del 14 giugno 2017, «*pur dichiarando inammissibile l'atto di impugnazione proposto dalla Sezione di Bari*», aveva avuto modo di osservare che non erano stati



*«notificati e neanche comunicati alla Sezione di Bari gli atti di impugnazione dei provvedimenti proposti dai sigg. Colella, Perrone e Sangineto avverso i provvedimenti emessi in ordine alla loro iscrizione a detta Sezione e alle relative pronunce emesse dal competente Collegio dei Probiviri. La patente violazione dei principi del contraddittorio, previsti in via generale anche dalla stessa Costituzione della Repubblica (art. 111) renderebbe evidente la piena nullità degli atti instaurativi del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione di Disciplina e quindi, degli atti successivi formati, e, cioè dell'intero giudizio di primo grado e, infine, delle stesse decisioni pronunciate dalla Commissione di Disciplina nei confronti dei sigg. Colella Francesco, Perrone Antonio e Sangineto Giuseppe ed emesse il 17 gennaio/15 febbraio 2017».*

Sulla scorta di quanto sopra dedotto dall'allora Commissione Disciplina d'Appello, la difesa degli incolpati sostiene che *«non è pensabile che oggi l'Ufficio della Procura Federale, sulla scorta di quanto rappresentato dagli esponenti, si trovi a dover contestare agli incolpati il mancato rispetto - solo in linea teorica per quanto sarà infra argomentato - di una decisione radicalmente nulla e che la stessa Commissione Disciplina d'Appello ha dichiarato essere stata resa in violazione di principi sanciti dalla stessa Costituzione della Repubblica».*

Per altro aspetto, poi, la difesa osserva come gli esponenti abbiano omesso di produrre tutta la documentazione intercorsa successivamente alla pubblicazione delle decisioni del 17 gennaio 2017; documentazione che dimostrerebbe la legittima condotta assunta dalla Sezione TSN di Bari successivamente ai predetti provvedimenti. Condotta giustificata, sempre a mero dire degli stessi incolpati, dal fatto di aver ravvisato *«gravi conseguenze in tema di evasione fiscale a cui avrebbe potuto condurre l'iscrizione cd. "retroattiva" di un associato».* E la nota chiarificatrice del Segretario Generale della UITTS del 26 luglio 2018 giustificherebbe la decisione assunta dalla Sezione, in quanto in essa *«sono esplicitate a chiare lettere le problematiche di natura fiscale e civilistica ostative ad eventuali iscrizioni retroattive».*

Tra l'altro, continua nel proprio ragionamento la difesa degli odierni incolpati, il documento poc'anzi citato è stato richiamato nel diverso procedimento disciplinare azionato sempre nei confronti della Sezione e concluso con la decisione del 19 settembre 2018 della Commissione di Disciplina che ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti dei predetti *«per le medesime condotte che oggi vengono loro nuovamente contestate, con ciò concretizzando un inammissibile bis in idem».*

Ancora.

Il difensore degli odierni incolpati deduce che già con ricorso del 23 novembre 2017 i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, e Francesco Colella hanno azionato un giudizio innanzi alla Commissione di Disciplina per l'ottemperanza del provvedimento del 17 gennaio 2017 e che quest'ultima, con decisione del 10 gennaio 2018, ha osservato che *«non sussistono però nel caso di specie i presupposti previsti dalle norme*



*regolamentari per chiedere a questa Commissione di ordinare alla Sezione TSN di Bari di ottemperare a quanto dalla medesima Commissione statuito con le predette decisioni. A mente dell'art. 21, lett. A), comma 13 del vigente Regolamento di Giustizia UITA, la decisione della Commissione è esecutiva ed alla stessa viene data esecuzione dal Presidente dell'UITA. Ragion per cui il ricorso oggetto del presente procedimento è inammissibile».*

Nonostante ciò, continua nel proprio ragionamento il difensore, gli istanti hanno continuato «*a presentare esposti nei confronti del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di TSN Bari pur essendo pacificamente consapevoli che erano altri i soggetti che avrebbero dovuto dare esecuzione alla decisione*».

Da ultimo, osserva come gli istanti «*non abbiano mai contestato la richiesta formulata dalla Sezione TSN di Bari di presentare la domanda di "ammissione" - sottoponendo eventualmente in quel momento detta richiesta allo scrutinio degli Organi competenti - e, pertanto, gli stessi hanno comunque prestato acquiescenza alla procedura loro indicata - corretta o meno (e si ritiene fermamente che lo sia) - e non possono pertanto dolersi di detta circostanza*».

## **7.**

In data 13 luglio 2021 si è svolta l'udienza in Camera di Consiglio partecipata; erano presenti il sig. Giovanni Vito Perta, Presidente della Sezione TSN di Bari e il sig. Francesco Laterza, componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, assistiti dall'avv. Pasquale La Pesa; la Procura Federale con l'avv. Paola Di Vincenzo, in sostituzione del Procuratore Federale Aggiunto; l'avv. Alessio Sacchetti per i signori Antonio Perrone, Francesco Colella, Agostino De Cesare e Giuseppe Sangineto.

Preliminarmente, si è svolta la discussione nel contraddittorio delle parti in merito alla memoria difensiva depositata dagli istanti, all'esito della quale il Collegio, dopo una breve Camera di Consiglio, ha dichiarato «*l'ammissibilità della predetta "memoria difensiva", riservando, in ogni caso, con la sentenza ogni decisione in ordine alle domande ivi formulate*».

Si è svolta poi la discussione sui fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento, nel corso della quale le parti si sono tutte riportate ai propri scritti costitutivi. La Procura Federale ha chiesto «*la sanzione della sospensione dall'attività sportiva per cinque anni, nel rispetto del principio di proporzionalità*».

È stato altresì sentito il Presidente della Sezione TSN di Bari «*il quale ribadisce le motivazioni per le quali la Sezione ha ritenuto legittimamente di non poter procedere alle iscrizioni degli esponenti*».

All'esito della discussione, il Tribunale Federale ha trattenuto il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito delle conclusioni sino al 19 luglio 2021 e termine per il deposito delle repliche



sino al 22 luglio 2021, autorizzando «*il difensore dei deferiti al deposito con le note conclusionali del documento attestante l'iscrizione del Sig. Giuseppe Sangineto ad altra Sezione TSN*».

## 8.

Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio, le parti hanno provveduto al deposito degli scritti conclusivi. In particolare, in data 19 luglio 2021 i deferiti hanno depositato note difensive conclusive con le quali, oltre a ribadire quanto compiutamente esposto e argomentato con lo scritto costitutivo del 9 luglio 2021, hanno depositato «*estratto storico rilasciato dalla UITTS attestante l'iscrizione del Sig. Giuseppe Sangineto per l'anno 2018 ad altra Sezione TSN (Bisceglie)*».

La Procura Federale ha provveduto, in data 21 luglio 2021, al deposito delle sole proprie note in replica; con esse ha ribadito le contestazioni mosse nei confronti degli incolpati, insistendo, in particolare, per la responsabilità degli stessi nel non aver dato seguito a quanto stabilito dalla Commissione di Disciplina con le decisioni del 17 gennaio 2017 (passate in giudicato) e nell'aver ripetutamente negato l'iscrizione alla stessa Sezione per le successive annualità. La Procura Federale ha rilevato preliminarmente «*come tutte le considerazioni di "apertura" delle note, dispiegate dagli incolpati e relative all'iscrizione del signor Sangineto ad altra sezione, come pure quelle relative alle critiche sulla "«spendita» della qualità di disabile" da parte dell'Avvocato dello stesso Sangineto, siano totalmente inconferenti al presente procedimento. Infatti, la violazione contestata agli odierni incolpati prescinde del tutto sia da un eventuale iscrizione del Sangineto presso altra sezione, sia alla sua condizione di disabile*».

In data 22 luglio 2021, infine, i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella hanno provveduto al deposito delle sole note di replica con le quali vengono ribadite le ragioni del proprio intervento in seno al procedimento *de quo*, censurando ancora una volta la condotta posta in essere in loro danno da parte dei deferiti, a partire dal non adempimento di quanto statuito dalle richiamate decisioni del 17 gennaio 2017 della Commissione di Disciplina e sino agli illegittimi dinieghi per le iscrizioni agli anni successivi.

## MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta di deferimento della Procura Federale nei limiti di cui *infra*. Complessa e articolata è la vicenda sottoposta al Tribunale Federale.

La Procura Federale, infatti, con il proprio atto di deferimento denuncia nuovamente una condotta contraria alle regole statutarie da parte della Sezione TSN di Bari che, di fatto, sta escludendo dalla vita sociale della stessa Sezione i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella.



La Procura Federale, nello specifico, ha contestato due diverse ed illegittime condotte poste in essere dal Presidente della Sezione TSN di Bari, sig. Giovanni Vito Perta, e dal relativo Consiglio Direttivo, composto dai sig.ri Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza.

Più segnatamente, e per quanto riguarda l'anno di iscrizione 2016, la Procura Federale censura la condotta degli incolpati in quanto avrebbero disatteso le decisioni della Commissione di Disciplina del 17 gennaio 2017, non procedendo all'iscrizione dei richiedenti per l'anno 2016.

Inoltre, e per quanto riguarda le successive annualità (2017-2020), la Procura Federale ha osservato come i predetti avrebbero assunto delle decisioni "giustificative" ai dinieghi opposti del tutto identiche tra loro per gli stessi anni, di fatto formalizzando una "radiazione" dei sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sanginetto, Agostino De Cesare e Francesco Colella dalla Sezione TSN di Bari.

Il Collegio, anche sulla scorta delle deduzioni e argomentazioni svolte dalla difesa dei deferiti, ritiene opportuno specificare quanto segue.

Con riferimento all'illegittima condotta assunta dai medesimi nel non aver dato seguito a quanto disposto dalla Commissione di Disciplina con le decisioni del 17 gennaio 2017 (iscrizione annualità 2016), il Collegio ritiene fondato quanto eccepito dalla difesa degli incolpati circa la violazione del principio del *ne bis in idem* con il deferimento *de quo*.

È incontrovertibile la circostanza che la Procura Federale, con gli atti di deferimento del 14 marzo 2018, avesse già sottoposto la medesima questione alla Commissione di Disciplina, lamentando la mancata ottemperanza da parte degli odierni deferiti a quanto disposto dalla medesima Commissione di Disciplina con le richiamate decisioni del 17 gennaio 2017.

Questione che la stessa Commissione di Disciplina aveva deciso con provvedimento del 19 settembre-8 ottobre 2018 che, seppur definito *ex art. 30, comma 4*, del vigente Regolamento di Giustizia UITA con «*l'improcedibilità del procedimento disciplinare*», non aveva (come invece dichiarato dalla difesa dei deferiti) in ogni caso «*processati ed assolti*» il Presidente e il Consiglio Direttivo.

L'improcedibilità, infatti, è stata dichiarata dalla Commissione di Disciplina per «*l'omessa notifica dell'atto di deferimento agli incolpati*» da parte della Procura Federale.

Ebbene, oggi il Collegio non può far altro che accertare che la domanda così come proposta dalla Procura Federale, per l'anno di iscrizione 2016 in ottemperanza alle decisioni del 17 gennaio 2017, sia stata già oggetto di identica questione definita con sentenza passata in giudicato.

Tra l'altro, sulla questione la Procura Federale non ha svolto alcuna considerazione e argomentazione contraria, tanto nel corso dell'udienza del 13 luglio 2021, tanto nel corso degli scritti conclusivi.

Tale circostanza, quindi, appare al Collegio del tutto pacifica e incontestata.



Sotto tale profilo, non può conseguentemente essere ritenuta sussistente la recidiva contestata agli incolpati, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 6 del Regolamento di Giustizia UITTS.

Diverso è il discorso, ad avviso del Tribunale Federale, per quanto riguarda le successive annualità 2017-2020.

Anche in questo caso, il Collegio ritiene opportuno svolgere alcune precisazioni.

Con ricorso del 20 aprile 2017, i sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sanginetto, Agostino De Cesare e Francesco Colella avevano impugnato innanzi alla Commissione di Disciplina i rispettivi provvedimenti di diniego assunti dalla Sezione TSN di Bari con riferimento all'annualità 2017.

Con decisione del 18-25 luglio 2017, la Commissione di Disciplina dichiarava *«la propria incompetenza per le ragioni di cui in motivazione [...]»*.

In quella circostanza, infatti, la Commissione di Disciplina non poté altro che accertare e dichiarare la propria incompetenza rispetto al ricorso proposto dagli esponenti, in quanto il provvedimento di diniego assunto dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari non fu successivamente trasmesso al Collegio dei Probiviri per la convalida o il rigetto. Solo a seguito del successivo provvedimento del Collegio dei Probiviri, infatti, sarebbe stato possibile presentare il relativo ricorso innanzi alla Commissione di Disciplina.

Ebbene, il Collegio oggi ravvisa nella procedura seguita dai deferiti, con riferimento alle successive annualità 2018, 2019 e 2020, la stessa medesima illegittima condotta assunta dai predetti nella procedura di diniego assunta per l'iscrizione all'annualità 2017.

La Procura Federale, infatti, unitamente al proprio atto di deferimento ha depositato, tra la copiosa documentazione offerta in giudizio, anche tutti i singoli atti di diniego che la Sezione TSN di Bari ha emesso nei confronti degli esponenti per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Ebbene, in tutti i 12 provvedimenti di diniego adottati dalla Sezione TSN di Bari, quest'ultima ha specificatamente comunicato ai singoli interessati quanto segue: *«il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del vigente Statuto Sezionale, verrà inviato per mera conoscenza al Collegio dei Probiviri [...]»*.

Ad avviso del Collegio, e in linea di continuità con quanto già ravvisato dalla Commissione di Disciplina con la richiamata decisione del 18-25 luglio 2017, l'operato degli organi della Sezione TSN di Bari, che hanno trasmesso i rispettivi provvedimenti di diniego *«per mera conoscenza al Collegio dei Probiviri»*, non è conforme alle previsioni di cui all'art. 3, comma 6, dello Statuto delle Sezioni, nonché a quanto altresì disposto dall'art. 30, comma 7, dello Statuto, ai sensi del quale *«[...] Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell'UITTS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento»*).



Il dato letterale della richiamata norma non può far sorgere alcun dubbio circa il contenuto precettivo in essa esistente: «[...] *Il provvedimento [del Consiglio Direttivo, n.d.r.] deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Probiviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri o del Probiviro, sia essa di accoglimento o di rigetto, può essere appellata per motivi di legittimità e/o merito, entro 10 giorni dalla data di notificazione all'interessato, alla Commissione di disciplina dell'UITA*».

Come per l'anno 2017, anche per il successivo triennio 2018-2020 i provvedimenti di diniego sono stati consapevolmente trasmessi *«per mera conoscenza al Collegio dei Probiviri»*, impedendo conseguentemente ai destinatari dei provvedimenti stessi (in ragione di quanto era stato accertato formalmente in punto di procedura dalla Commissione di Disciplina) di poter impugnare la decisione della Sezione TSN di Bari innanzi agli Organi di Giustizia della UITA.

Tale condotta ha oltremodo compromesso il legittimo diritto dei sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella di poter adire i competenti Organi federali per la tutela delle proprie ragioni, privando di fatto gli stessi della possibilità di denunciare ad un soggetto terzo la condotta posta in proprio danno dagli odierni deferiti.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene sanzionabile la condotta posta in essere dal Presidente della Sezione TSN, sig. Giovanni Vito Perta, e dal relativo Consiglio Direttivo, composto dai sig.ri Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza, atteso il configurarsi di comportamenti che senza dubbio alcuno - come rilevato dalla Procura Federale - *«trasgrediscono, e nella forma e nella sostanza, sia lo Statuto della UITA che il Regolamento di Giustizia vigente»*.

Segnatamente, la violazione degli artt. 55, comma 3, lett. a) e 67, comma 1, lett. a) dello Statuto federale, nonché dell'art. 3, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia.

Ad avviso del Collegio, inoltre, risultano integrati gli estremi per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITA, avendo commesso l'infrazione con abuso di potere esercitato dai deferiti, attese le cariche ricoperte, nell'aver consapevolmente e scientemente limitato l'esercizio del diritto di difesa degli istanti con la trasmissione dei dinieghi solo *«per mera conoscenza al Collegio dei Probiviri [...]»*.

Accertata, pertanto, la responsabilità, con riferimento al capo di imputazione in esame, del sig. Giovanni Vito Perta, quale Presidente della Sezione TSN di Bari, e dei signori Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza, quali componenti del Consiglio Direttivo, sotto il profilo sanzionatorio questo Collegio ritiene congrua e proporzionata, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 8 del



Regolamento di Giustizia UITTS, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di un anno.

Da ultimo, il Collegio è altresì chiamato a decidere circa le domande spiegate dai sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella con la propria memoria difensiva dell'8 luglio 2021.

Con essa gli esponenti, oltre alla richiesta di conferma degli addebiti mossi dalla Procura Federale nei confronti dei deferiti e alla relativa richiesta di condanna, hanno chiesto altresì al Collegio di «iscrivere d'ufficio gli esponenti con decorrenza dal 2016 al 2021».

Il Collegio, con riferimento a quest'ultima specifica domanda, ritiene di non poter accogliere la relativa istanza in considerazione del fatto che il presente procedimento è stato azionato dalla Procura Federale per censurare la condotta posta in essere dal Presidente della Sezione TSN di Bari e dai componenti del Consiglio Direttivo in spregio alle disposizioni statutarie e regolamentari.

In altri termini, con l'atto di deferimento per cui oggi pende il presente procedimento la Procura Federale ha censurato e denunciato la violazione disciplinare della normativa federale da parte dei predetti deferiti e, pertanto, il Collegio oggi è chiamato a decidere sulle questioni così come individuate dalla Procura Federale.

La richiesta di iscrizione d'ufficio degli esponenti, invece, è estranea al perimetro del procedimento disciplinare entro il quale il Tribunale Federale è stato adito con l'atto di deferimento.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento del deferimento, visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. c) dello Statuto federale, l'art. 3, commi 1 e 2 e l'art. 7, comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia UITTS, ritenuta provata la responsabilità per le condotte disciplinari contestate ai deferiti

#### **APPLICA**

al sig. Giovanni Vito Perta, quale Presidente della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);

al sig. Marco Mongiello, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);

al sig. Massimiliano Bruno, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);

al sig. Luigi Citarella, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno);



# UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



al sig. Francesco Laterza, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1 (uno).

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai sig.ri Giovanni Vito Perta, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza, nelle rispettive qualità, nonché ai sig.ri Antonio Perrone, Giuseppe Sangineto, Agostino De Cesare e Francesco Colella, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 27 luglio 2021

Il Presidente

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente

f.to Avv. Silvana Panzera

Il Componente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi